

GIURISPRUDENZA

Tribunale | Sezione I | Civile | Ordinanza | 27 settembre 2017

Data udienza 27 settembre 2017

Integrale

Società - Attività di direzione e coordinamento - Controllo del socio sulla gestione - Diritto di accesso sul socio - Diritto di controllo del socio di s.r.l. (art. 2476 c.c.) - Diritto di ispezione - Gruppo di società

Tribunale ordinario di Milano

Sezione specializzata in materia di Impresa B

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 39298/2017 promosso da:

T. Srl (C.F. <...>) con il patrocinio dell'avv. <...> e dell'avv. <...> (<...>) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in <...> Indirizzo Telematico presso il difensore avv. <...>

RICORRENTE/I

contro

Tr. Srl (C.F. <...>) con il patrocinio dell'avv. <...> e dell'avv. elettivamente domiciliato in <...>, <...> presso il difensore avv. <...>

RESISTENTE/I

Il Giudice dott. Vincenzo Perozziello,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/08/2017,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con il ricorso in esame la società istante, agendo in qualità di titolare di una partecipazione pari al 20% del capitale della società odierna resistente, ai sensi dell'art. 700 c.p.c. ha inizialmente chiesto di accertare il proprio diritto di procedere ex art. 2476 c.c. all'esame dell'intera documentazione sociale e contabile della distinta società S. Spa (totalitariamente partecipata da Tr. Srl) nonché di una pluralità di ulteriori società a loro volta totalitariamente controllate dalla menzionata S. Spa, riducendo poi in sede di udienza la propria richiesta alla sola documentazione S. Spa, chiedendo quindi di ordinare a Tr. di "mettere a disposizione" la relativa documentazione.

Parte resistente ha innanzitutto invocato in diritto una interpretazione dei poteri di ispezione previsti ex art. 2476 c.c. alla sola documentazione della società direttamente partecipata dal socio istante (in linea del resto con un consolidato orientamento giurisprudenziale già fatto proprio dal Tribunale di Milano), sottolineando in particolare come (a proprio avviso) nel caso concreto non potesse dirsi provato l'esercizio di poteri di direzione e coordinamento da parte di Tr. sulla partecipata S. Spa; nel merito ha contestato la sussistenza di effettivi motivi di necessità e urgenza atti a giustificare l'iniziativa assunta da controparte, anche a fronte della spontanea disponibilità offerta dall'organo amministrativo di Tr. a fornire dettagliate informazioni sulle vicende della partecipata S. Spa, anche con la materiale consegna dell'intera documentazione allegata al

ricorso per concordato preventivo già presentato da S. Spa (e nelle more dichiarato improcedibile in vista della presentazione di una nuova e diversa proposta di ristrutturazione *ex art. 182-bis l. fall.*

Così rapidamente riassunti i termini essenziali della controversia insorta tra le parti questo giudice ritiene di dover accogliere il ricorso in esame.

Nella specie non si tratta invero di mettere in discussione il generale orientamento invocato da parte resistente volto ad escludere un generale ed indiscriminato potere di ispezione del socio di Srl su società solo “indirettamente” partecipate (soprattutto laddove dette società siano costituite in forma di Spa, dunque con esclusione di analogo potere degli azionisti “diretti”) ma piuttosto di definire correttamente il perimetro dei poteri di ispezione del socio di Srl sui “documenti relativi alla amministrazione della società” da lui stesso direttamente partecipata, secondo formulazione letterale che pare doveroso intendere (nello scrupoloso rispetto del dato testuale e della evidente *ratio legis*) come comprensiva di tutta la documentazione ragionevolmente necessaria ovvero in concreto esaminata/utilizzata per l’esercizio delle proprie funzioni dall’organo amministrativo della società soggetta al potere di ispezione e conseguentemente da reputarsi nella materiale disponibilità giuridica della stessa – nella necessaria coincidenza tra poteri di gestione e poteri di controllo di una società di capitali, quale assicurata nell’attuale assetto normativo dal controllo sindacale nella Spa e dal controllo dei soci non amministratori nella Srl.

Il punto diventa evidentemente cruciale quando in particolare si discuta (come nel caso di specie) di una Srl che vede limitata la propria attività alla gestione di una pluralità di partecipazioni, in cui dunque l’oggetto del potere di controllo spettante al socio di Srl in ordine alle modalità di amministrazione della società da lui direttamente partecipata viene necessariamente a coincidere con le modalità di esercizio del potere di gestione spettante ai “propri” amministratori sulle società partecipate e allora (a parere di questo giudice) con logicamente inevitabile ricomprensione nell’ambito di tale potere di controllo della totalità della documentazione necessaria e/o “concretamente utilizzata” a fini gestori dall’organo amministrativo - a prescindere invece dalla a questo punto irrilevante intestazione formale dei relativi atti.

In estrema sintesi (e a fugare ogni possibile equivoco) può dunque dirsi che la posizione del socio non amministratore di una Srl in posizione di controllo su altre società deve essere ai presenti fini confrontata e parametrata non già con la posizione e i poteri dei soci o azionisti delle società partecipate ma piuttosto con quelli degli amministratori della controllante.

Secondo tale prospettiva di riflessione deve dunque reputarsi questione “di fatto” (da affrontare nel rispetto degli ordinari oneri di deduzione e di prova delle parti) quella della concreta verifica di volta in volta dell’effettivo esercizio dei poteri di gestione spettanti all’organo amministrativo della controllante nonché della individuazione del materiale informativo necessario e/o concretamente utilizzato allo scopo – naturalmente pur sempre alla luce dei peculiari doveri di diligenza gravanti sugli amministratori, il cui scrupoloso rispetto deve ovviamente presumersi fino a specifica contestazione o aperta confessione di inadempimento, con tutte le possibili conseguenze del caso.

Nella specie (secondo la prospettazione di parte ricorrente non contraddetta da controparte sui punti immediatamente seguenti), si discute di una società (Tr. Srl) che

*vede limitata la propria attività alla gestione delle partecipate,

*detiene una partecipazione totalitaria in S. Spa (con un conseguente obbligo di redazione di bilancio consolidato e la presunzione di cui all’art. 2497-sexies c.c.),

*riscontra una quasi integrale coincidenza dei propri amministratori con quelli della S. Spa (nonché di tutte le altre partecipate), peraltro tutti riferibili ad un unico gruppo familiare;

*ha intrattenuto nel tempo articolati rapporti di finanziamento attivo e passivo nell'ambito del gruppo, con posizioni di debito/credito tuttora aperte.

*vede la propria partecipata S. in una gravissima crisi societaria tale da imporre il ricorso a procedure concorsuali.

Sulla base di tali elementi di valutazione (e pur sempre nei limiti di cognizione sommaria propri della presente fase processuale) deve allo stato reputarsi ampiamente presumibile che si versi in una fattispecie concreta di gestione accentrata delle attività delle partecipate, con piena disponibilità e concreto utilizzo da parte dell'organo amministrativo della controllante Tr. dell'intera documentazione amministrativa e contabile della partecipata S. con la conseguente legittimità della richiesta dell'odierno ricorrente di estensione alla medesima documentazione del proprio diritto di ispezione - non già quale titolare di una presunta partecipazione "indiretta" nella S. (diritto certamente inesistente) ma piuttosto propriamente ed esattamente nell'esercizio del potere di controllo allo stesso conferito *ex lege* sulla attività degli amministratori della "propria" società.

Sotto diverso profilo, tenuto conto in via generale che nell'attuale sistema ordinamentale proprio al socio-non amministratore è affidato in via esclusiva il (necessario) controllo sui poteri di gestione della Srl, tenuto conto d'altro canto e in particolare della gravissima situazione di crisi in cui risulta versare oggi la controllata S., non pare seriamente revocabile in dubbio l'effettiva sussistenza nel caso concreto dei requisiti di necessità e urgenza atti a legittimare l'assunzione del provvedimento richiesto.

Tenuto conto della obiettiva complessità della questione affrontata nel contesto di una giurisprudenza indubbiamente diversificata in materia, questo giudice ritiene equa una integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

Il giudice,

riconosciuto per i motivi e nei limiti di cui in motivazione il buon diritto del ricorrente a procedere alla ispezione delle scritture sociali e contabili della resistente Tr. Srl, tra esse nella specie ricomprese le scritture della partecipata S. Spa,

ordina a Tr. Srl di mettere a disposizione dell'odierno ricorrente le scritture sociali e contabili proprie nonché della controllata S. Spa (quali esattamente individuate nel ricorso in esame) per il rituale esercizio del potere di ispezione allo stesso spettante *ex art. 2476 comma 2 è c.c.*;

dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

Milano, 27 settembre 2017

Il Giudice
dott. Vincenzo Perozziello

GIURISPRUDENZA

Massima redazionale

Società - Attività di direzione e coordinamento - Controllo del socio sulla gestione - Diritto di controllo del socio di s.r.l. (art. 2476 c.c.) - Diritto di ispezione - Gruppo di società

Ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c., i poteri di ispezione del socio non amministratore di s.r.l. sui "documenti relativi all'amministrazione della società" devono avere ad oggetto tutta la documentazione ragionevolmente necessaria ovvero in concreto esaminata/utilizzata per l'esercizio delle proprie funzioni dall'organo amministrativo. Ne deriva che, ove si discuta di una s.r.l. che vede limitata la propria attività alla gestione di una pluralità di partecipazioni, l'oggetto del potere di controllo spettante al socio si estende anche alle scritture sociali e contabili della s.p.a. interamente controllata dalla s.r.l., dovendosi presumere la piena disponibilità e il concreto utilizzo da parte dell'organo amministrativo della s.r.l. controllante dell'intera documentazione amministrativa e contabile della s.p.a. controllata, con conseguente legittimità della richiesta del socio che chieda di ispezionare tale documentazione. È da escludersi, di converso, un generale e indiscriminato potere di ispezione del socio di s.r.l. su società da questa solo "indirettamente" partecipate, soprattutto laddove dette società siano costituite in forma di s.p.a., con esclusione di analogo potere degli azionisti "diretti".